



Città di Guardigliare

**EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
PROPOSTE DI LEGGE PER IL DECRETO DI APRILE 2020**

1. Riefficientamento del Servizio Sanitario Nazionale

Emendamento al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14

Al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

Articolo 17-bis

(Riefficientamento funzionale del Sistema Sanitario Nazionale)

1. Al fine di incrementare le prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze derivanti dalla necessità di concentrare le prestazioni complesse nei presidi ospedalieri di base, di primo livello e di secondo livello, come definiti dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, anche in deroga alle previsioni di cui al Decreto medesimo, alle sedi di Presidi Territoriali di Assistenza e Ospedali di comunità e, comunque, nelle sedi di presidio ospedaliero sono assegnati posti letto di medicina e geriatria in numero complessivo non inferiore a 30 e di lungodegenza, in numero complessivo non inferiore a 15.
2. Le Regioni stabiliscono se i presidi riattivati ai sensi del comma 1 costituiscono articolazione dei presidi maggiori di riferimento ovvero vengono definiti secondo altra formula organizzativa.
3. In tali presidi è attivato un servizio di emergenza di accettazione e di urgenza avente le caratteristiche del pronto soccorso di cui al punto 9.2.2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70.
4. In tali presidi restano attive tutte le funzioni e tutte le attività di assistenza territoriale già previste dalla programmazione in atto, salvo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.
5. Le Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 8 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 monitorano l'occupazione dei posti letto attivati ai sensi del comma 1.
6. Alle dotazioni di personale necessario per l'attivazione dei presidi di cui al comma 1 si provvede, previa rideterminazione dei piani del fabbisogno di personale delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, mediante le procedure di cui al decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.
7. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è autorizzata, per il triennio 2020-2022, la spesa complessiva di 600 milioni di euro al cui onere si provvede, rispettivamente, per gli anni 2020, 2021, 2022 a valere:
per 50 milioni di euro dal finanziamento sanitario corrente per ogni singolo anno;
per 150 milioni di euro a valere dal fondo per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico così come definito dall'articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche in deroga alle finalizzazioni previste.
8. Le maggiori entrate eventualmente rinvenienti dalla revisione della spesa e *due diligence* sulla spesa relative a beni e servizi e da iniziative di contrasto all'evasione fiscale, anche internazionali, derivanti da futuri provvedimenti legislativi, accertate e non destinate ad altre emergenze precedenti, confluiscono in un fondo integrativo con la stessa funzione.
9. Eventuali risorse economiche destinate dall'Unione Europea all'Italia al fine di fare fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 sono considerate aggiuntive rispetto a quelle già stanziato dallo Stato e confluiscono nello stesso fondo.

RELAZIONE

L'attuale emergenza legata alla diffusione del COVID-19 ripropone, in maniera prepotente, il tema della organizzazione sanitaria con particolare riguardo alla programmazione che, negli anni, ha determinato politiche di riduzione dei posti letto e di disattivazione dei presidi ospedalieri minori. Con lo stesso obiettivo di ridurre la spesa, sono state messe in campo politiche di riduzione del personale e di blocco delle assunzioni.



Città di Guardigliagrele

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PROPOSTE DI LEGGE PER IL DECRETO DI APRILE 2020

A valle di queste politiche si è registrata la disattivazione di posti letto per acuzie di tipo medico e geriatrico e la disattivazione dei presidi minori. La conseguenza è stata, addirittura, quella di ridurre il numero di questi posti al di sotto dei minimi stabiliti dall'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 successivamente confermati dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70.

Alle disattivazioni ha fatto seguito un aumento del tasso di occupazione dei posti letto della stessa specialità nei presidi maggiori.

L'attuale fase di emergenza ha dimostrato che l'assistenza di tipo territoriale non è sufficiente a garantire la cura delle patologie di media e bassa complessità dalle quali è affetta la popolazione anziana e, mentre si decide di potenziare le terapie intensive e sub intensive, allo stesso modo, e con finalità di prevenzione, è necessario intervenire anche sull'assistenza alle persone più fragili.

A tale proposito, le statistiche di questi giorni dimostrano che le vittime della diffusione del COVID-19 sono proprio le persone ultrasessantenni e affette da quelle morbidità che proprio nelle degenze per medie e basse acuzie dovrebbero trovare risposta.

La norma (emendamento al D.L. 9 marzo 2020, n. 14 o nuova norma da inserire in uno dei provvedimenti in corso di emanazione) prevede il riefficientamento del Servizio sanitario Nazionale in modo strutturale sulla scorta del principio per il quale una "geografia del piccolo" è in grado di sostenere i presidi generalisti e specializzati.

Il fine è anche quello di incrementare le prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze derivanti dalla necessità di concentrare le prestazioni complesse nei presidi ospedalieri di base, di primo livello e di secondo livello, come definiti dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70. Per raggiungere tale obiettivo, in deroga alle previsioni di cui al Decreto medesimo, alle sedi di Presidi Territoriali di Assistenza e Ospedali di comunità e, comunque, nelle sedi di presidio ospedaliero sono assegnati posti letto di medicina e geriatria in numero complessivo non inferiore a 30 e di lungodegenza, in numero complessivo non inferiore a 15.

Si tratta, in definitiva, della riattivazione dei piccoli presidi ospedalieri nella forma che a ciascuna Regione viene chiesto di individuare o quale articolazione dei presidi maggiori di riferimento ovvero secondo altra formula organizzativa.

In tali presidi è attivato un servizio di emergenza di accettazione e di urgenza avente le caratteristiche del pronto soccorso di cui al punto 9.2.2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (*pronto soccorso presidiato da un organico medico dedicato all'Emergenza-Urgenza, inquadrato nella disciplina specifica così come prevista dal D.M. 30.01.98 (Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza) e, da un punto di vista organizzativo, integrata alla struttura complessa del DEA di riferimento che garantisce il servizio e l'aggiornamento relativo*).

In tali presidi restano attive tutte le funzioni e tutte le attività di assistenza territoriale già previste dalla programmazione in atto, salvo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 che prevede *un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale*.

Alle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 8 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 è assegnato il compito di monitorare il tasso di occupazione dei posti letto attivati.

La norma prevede anche che alle dotazioni di personale necessario per l'attivazione dei presidi di cui al comma 1 si provvede, previa rideterminazione dei piani del fabbisogno di personale delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, mediante le procedure di cui al decreto legge 9 marzo 2020, n. 14. Si tratta delle procedure attivate per l'emergenza legate alla diffusione del COVID-19 e alle stesse può farsi riferimento. Si tratta, in ogni caso, di un reclutamento strutturale sicchè non è prevista una durata limitata nel tempo.

La proposta si conclude con una norma finanziaria secondo la quale per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è autorizzata, per il triennio 2020-2022, la spesa complessiva di 600 milioni di euro al cui onere si provvede, rispettivamente, per gli anni 2020, 2021, 2022 a valere:
per 50 milioni di euro dal finanziamento sanitario corrente per ogni singolo anno;



Città di Guardigliagrele

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PROPOSTE DI LEGGE PER IL DECRETO DI APRILE 2020

per 150 milioni di euro a valere dal fondo per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico così come definito dall'articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche in deroga alle finalizzazioni previste.

Oltre alle risorse derivanti dal bilancio dello stato a valere sulle voci di spesa sanitaria, si prevede che le maggiori entrate eventualmente rinvenienti dalla revisione della spesa e *due diligence* sulla spesa relative a beni e servizi e da iniziative di contrasto all'evasione fiscale, anche internazionali, derivanti da futuri provvedimenti legislativi, accertate e non destinate ad altre emergenze precedenti, confluiscono in un fondo integrativo con la stessa funzione.

Vi è, infine, una norma di chiusura secondo la quale eventuali risorse economiche destinate dall'Unione Europea all'Italia al fine di fare fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 sono considerate aggiuntive rispetto a quelle già stanziato dallo Stato e confluiscono nello stesso fondo.

2. Misure a favore degli operatori sociali addetti alle prestazioni individuali domiciliari

Emendamento al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

Articolo...

(Estensione dei benefici di cui all'articolo 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)

All'articolo 25, in fine, si aggiungono le parole *nonché agli operatori sociali e sanitari di cui agli articolo 48 del presente decreto legge e 9 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.*

RELAZIONE

La norma intende estendere il maggiore beneficio del tetto di spesa per il servizio di baby sitting a € 1000,00 previsto per le categorie di cui all'articolo 25, comma 2 (dipendenti del settore sanitario, medici, infermieri, tecnici di laboratorio...) anche agli operatori dell'assistenza domiciliare la cui attività non viene sospesa in questa fase di emergenza. Sono fatti evidentemente salvi i benefici previsti dall'articolo 23 a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato nel quale sono compresi anche i gestori di servizi sociali per conto delle pubbliche amministrazioni.

3. Misure a favore degli Enti Locali

3.1 Anticipazione di tesoreria e utilizzo dell'avanzo di amministrazione

Articolo...

(Anticipazione di tesoreria e utilizzo dell'avanzo di amministrazione)

1. Il tesoriere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel caso in cui l'ente abbia deliberato dilazioni nei pagamenti delle imposte comunali in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, su richiesta dello stesso ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite dei cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio.



Città di Guardigliagrele

**EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
PROPOSTE DI LEGGE PER IL DECRETO DI APRILE 2020**

2. Tale anticipazione può essere richiesta, entro il termine del 31 dicembre 2020, nel limite della somma tra le minori entrate, le entrate trasferite all'esercizio 2021 e le spese sostenute per il contrasto e il contenimento degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. L'anticipazione di tesoreria non viene computata, per gli anni 2020 e 2021, ai fini del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il ricorso all'anticipazione di cui al comma 1 non preclude il contestuale utilizzo delle entrate vincolate di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero o vincolato.
5. Anche in considerazione del differimento dei termini amministrativo-contabili disposto dall'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, l'ente può disporre l'utilizzo di quote dell'avanzo presunto di cui all'articolo 187, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga alle finalità di cui al medesimo articolo e anche per il caso in cui abbia fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria ai sensi del comma 1.
6. All'anticipazione di tesoreria di cui al comma 1 si applicano interessi pari al tasso fisso praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti sui mutui a più breve durata e sono a carico dello stato.

RELAZIONE

La situazione di emergenza ha consigliato lo spostamento dei termini di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione che oggi, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stati prorogati al 31 maggio.

Va anche detto che, nell'attuale quadro di emergenza epidemiologica, molti comuni, al fine di sostenere, per quanto possibile, famiglie e imprese, hanno deliberato la proroga delle scadenze di entrate comunali con ciò determinando le condizioni di importanti squilibri di cassa che impongono il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

La norma consente, in presenza di questo quadro, di accedere all'anticipazione di tesoreria per una quota maggiore rispetto quella stabilita dall'articolo 222 del TUEL nella misura pari a cinque dodicesimi anziché tre dodicesimi, proprio per il caso in cui la giunta abbia deliberato dilazioni nei pagamenti di imposte comunali.

Il limite dell'anticipazione è fissato in una cifra data dalla somma tra le minori entrate, le entrate trasferite all'esercizio 2021 e le spese sostenute per il contrasto e il contenimento degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e si stabilisce che può essere richiesta entro il 31 dicembre 2020.

L'anticipazione costituisce debito per l'amministrazione. Tuttavia, in deroga alla disciplina ordinaria e considerando il fatto che alla stessa si fa ricorso per adottare misure straordinarie legate all'emergenza epidemiologica, si stabilisce che tale anticipazione non viene computata, per gli anni 2020 e 2021, ai fini del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del TUEL.

La norma, inoltre, prevede che questo ricorso all'anticipazione, che normalmente impedisce la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione, non preclude il contestuale utilizzo delle entrate vincolate di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero o vincolato.

Si prevede, inoltre, anche per il caso in cui si sia fatto ricorso all'anticipazione ai sensi del comma 1, la possibilità di utilizzare quota parte dell'avanzo di amministrazione secondo la procedura di cui all'articolo 187, comma 3 TUEL. Si prevede una ulteriore deroga con riguardo alle finalità dell'uso dell'avanzo escludendo il vincolo individuato, secondo la disciplina ordinaria, nella necessità di garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno all'ente.

La finalità è evidentemente quella di favorire, in ogni caso, e nei limiti dell'azione dell'ente locale, il mantenimento degli equilibri finanziari oltre che la ripresa economica in una fase di gravissima recessione determinata dall'emergenza epidemiologica. Si ritiene, infatti, che è necessario allentare vincoli e ostacoli alla capacità dell'ente locale di sostenere spese, soprattutto per quelle per investimenti.



Città di Guardialegre

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PROPOSTE DI LEGGE PER IL DECRETO DI APRILE 2020

La norma si chiude con una previsione relativa agli interessi stabilendo che all'anticipazione di tesoreria di cui al comma 1 si applicano interessi pari al tasso fisso praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti sui mutui a più breve durata e sono a carico dello stato. In questo modo lo stato interviene con una misura diretta di supporto alla finanza degli enti locali sui quali non posso gravare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica in atto.

3.2 Modifiche al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Articolo...

(Disciplina in materia di mutui con previsione di rimborso da parte di soggetti terzi)

All'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

Non concorrono, altresì, al limite di indebitamento i mutui contratti per investimenti per i quali è previsto a favore dell'ente locale il totale rimborso da parte di enti, aziende o società pubbliche con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

RELAZIONE

La norma intende assicurare agli Enti Locali che riescano a sostenere investimenti mediante ricorso a fonti esterne di finanziamento, di non limitare la propria capacità di indebitamento e, quindi, di sostenere i propri investimenti.

In particolare, la norma consente agli enti locali di stipulare mutui per la realizzazione di opere di competenza di altri soggetti (aziende pubbliche o società pubbliche), ma comunque a beneficio degli enti locali stessi, per l'ipotesi in cui tali soggetti non abbiano la possibilità di accedere al credito ed evitando, sulla scorta di apposite convenzioni che garantiscano il totale rimborso, che tali prestiti incidano sulla capacità di indebitamento dell'ente.

A titolo esemplificativo può farsi l'ipotesi di opere per il consolidamento di tratti viari o di aree di competenze di consorzi industriali o aziende regionali per le attività produttive o quella di opere per l'implementazione delle reti del servizio idrico. In questi casi i comuni possono stipulare mutui con la Cassa Depositi e Prestiti e prevedere, in una convenzione, il rimborso dell'intero prestito da parte dei soggetti competenti a realizzare le opere. In questo modo il saldo per ciascuna annualità di ammortamento è pari a zero e, grazie alla norma, si evita che, incidendo sulla capacità di indebitamento, l'ente si possa vedere preclusa la possibilità di contrarre mutui per ulteriori investimenti di sua diretta competenza.

Tale norma concede una opportunità a tutti gli enti locali e stimola gli investimenti che, diversamente, potrebbero anche subire una contrazione proprio a causa del limite che si intende eliminare.

In questa fase di emergenza, questa norma è utile a favorire investimenti in una fase di blocco generalizzato delle attività economiche.

4. Misure in favore della popolazione fragile

Modifiche al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

Articolo...

(Norme per la redazione dell'anagrafe delle fragilità)



Città di Guardigliare

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PROPOSTE DI LEGGE PER IL DECRETO DI APRILE 2020

1. All'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente

e) ad assicurare, anche mediante lo scambio di informazioni tra enti locali e articolazioni territoriali del servizio Sanitario Nazionale, protezione alla popolazione fragile composta da persone disabili o con specifiche necessità come definite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 gennaio 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2019.

2. All'articolo 18, dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

4-*ter* Ai fini di cui al comma 2, lettera d) i comuni, titolari della funzione di cui al comma 1, acquisiscono, anche sulla scorta di convenzioni stipulate con le Aziende sanitarie Locali per la gestione delle prestazioni sociali e sanitarie, le informazioni necessarie per individuare le persone disabili o con specifiche necessità da inserire in una apposita anagrafe delle fragilità soggetta a revisione periodica semestrale.

4-*quater* L'anagrafe delle fragilità è parte integrate del piano comunale di protezione civile.

RELAZIONE

La normativa attuale individua le finalità della pianificazione di protezione civile.

La norma si propone di inserire esplicitamente tra esse anche quella di favorire la protezione della popolazione fragile secondo una definizione di tale "categoria" ripresa dalla Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 7 gennaio 2019 in tema di *Impiego di medici delle Aziende sanitarie locali nei Centri Operativi comunali e intercomunali, degli infermieri ASL per l'assistenza alla popolazione e la scheda SVEI per la valutazione delle esigenze immediate della popolazione assistita.*

Ai sensi della Direttiva, per persone "disabili o con specifiche necessità" si intendono *sia i soggetti afflitti da patologie croniche e disabilità che richiedono, già in ordinario, specifica assistenza socio-sanitaria, sia i soggetti che presentano debolezze fisiche, psichiche e sociali che, in caso di evento e conseguente sconvolgimento del contesto sociale, perdano la capacità, posseduta in condizioni ordinarie, di provvedere alle proprie necessità.*

Si ritiene che questo "censimento" non possa essere rimandato alla fase dell'emergenza, ma debba essere effettuato in anticipo mediante la redazione di una "anagrafe delle fragilità" soggetta ad una revisione semestrale che diventa parte integrate dei piani comunali di protezione civile.

Tale anagrafe si definisce sulla scorta di uno scambio di informazioni tra i servizi sociali dei comuni e le articolazioni territoriali (distretti) del Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta, in realtà, di soggetti istituzionali che collaborano nella gestione dei piani di ambito sociale e sanitario, a secondo delle diverse modalità organizzative e operative delle diverse regioni.

La predisposizione di un registro che contenga i riferimenti alla popolazione fragile consente, al verificarsi di una emergenza e nell'immediato, di avere un quadro complessivo e definito delle persone che abbisognano di maggiore protezione in fasi critiche riducendo notevolmente i tempi necessari alla predisposizione, *ex post*, di un elenco di persone alle quali rivolgere le necessarie attenzioni.

5. Misure per l'innovazione e l'efficientamento dei servizi mediante attivazione della fibra ottica ove installata

In questo caso ci si riserva una formulazione di tipo tecnico-normativo



Città di Guardia Grege

**EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
PROPOSTE DI LEGGE PER IL DECRETO DI APRILE 2020**

Il senso della norma che si propone è quello di assicurare, per motivi di pubblica utilità e in considerazione del ricorso massivo ai servizi telematici (per didattica a distanza, commercio elettronico, lavoro agile, connessione in generale), la immediata attivazione della fibra ottica mediante messa a disposizione immediata ai provider di servizi internet in tutti i comuni e territori nei quali la stessa sia stata già posata da soggetti pubblici o privati.

Guardia Grege, 24 marzo 2020

il sindaco – Simone Dal Pozzo